



COMUNE DI TAGGIA

PROVINCIA DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE

*

n. 35 del 21/03/2020

OGGETTO:

EMERGENZA CORONAVIRUS - DISPOSIZIONI CONSEGUENTI ALLE ORDINANZE EMANATE IN DATA 20/03/2020 DAL PRESIDENTE DELLA REGIONE LIGURIA E DAL MINISTRO DELLA SALUTE

IL VICESINDACO

Vista l'ordinanza contingibile ed urgente in data 20.03.2020, emanata ai sensi dell'art. 32 della L. 833/1978 dal Presidente della Regione Liguria;

Visto il Decreto del Ministro della Salute in data 20.03.2020;

Preso atto che il punto n. 1 del dispositivo della suddetta ordinanza del Presidente della Regione Liguria demanda ai Sindaci dei Comuni liguri di individuare "i luoghi ritenuti idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020" ove sono vietati, con le modalita' e nell'arco temporale stabiliti nelle ordinanze sindacali, la presenza e gli spostamenti delle persone fisiche;

Ritenuto di dover provvedere in merito, emanando disposizioni integrative tese a garantire, nel pieno rispetto della tutela della salute pubblica, l'applicazione ordinata e ragionevole delle prescrizioni emanate dalle sopra indicate Autorità nazionali e regionali;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Sentito il Comando di Polizia Municipale ed il Servizio Lavori Pubblici;

Visto l'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

• In esecuzione del punto 1 del dispositivo dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria in data 20.03.2020, sono individuati i seguenti luoghi pubblici o aperti al pubblico siti nel territorio di questo Comune idonei a potenziali assembramenti ai sensi dell'art. 1 comma 2 del DPCM 9 marzo 2020:

- le spiagge di tutta la fascia costiera comunale;
- Via Lungomare, Area Darsena e tutte le arre limitrofe;
- la pista ciclabile (Area 24);
- Villa Boselli;
- Viale delle Palme;
- la pista ciclabile posta lungo l'argine sinistro del Torrente Argentina;
- l'area "ex Caserme Revelli";
- il campo sportivo polifunzionale posto tra le Scuole elementari di Via "Ottimo Anfossi" e le frontistanti Scuole medie "Ruffini";
- i giardini Lungo Argentina
- le piazze pubbliche

• Di dare atto pertanto che nelle aree pubbliche/aperte al pubblico sopra elencate si applicano con effetto immediato e fino al 03 aprile 2020 le disposizioni di cui al punto n. 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Liguria in data 20.03.2020, che vieta " *la presenza e gli spostamenti di persone fisiche*" nei predetti spazi. **E' fatta salva comunque la possibilita' di transitare nelle piazze pubbliche e nella Via Lungomare, nel pieno rispetto delle prescrizioni di sicurezza relative alla distanza tra le persone, esclusivamente per raggiungere il proprio luogo di residenza o domicilio e per compiere acquisti di farmaci, generi alimentari ed altri beni di prima necessita'.**

• Di dare altresì atto che nelle restanti aree del territorio comunale si applicano, a decorrere da oggi e fino al 25 marzo 2020, le disposizioni emanate con Decreto del Ministro della Salute 20 marzo 2020, cui verrà data adeguata pubblicità.

La presente ordinanza, trasmessa preventivamente al Sig. Prefetto di Imperia ai sensi dell'art 54, comma 4^, del D. Lgs 267/2000 e s.m.i., ha effetto immediato a decorrere dalla sua pubblicazione.

DISPONE

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Prefettura/UTG di Imperia, al Responsabile del servizio Protezione civile comunale/Polizia locale per l'espletamento degli adempimenti di competenza, e ai Responsabili dei settori e servizi comunali per l'espletamento degli adempimenti finalizzati all'attuazione del dettato della presente ordinanza;

DI TRASMETTERE altresì la presente ordinanza, per conoscenza e competenza alla Provincia di Imperia, al Comando dei Vigili del Fuoco di Imperia e alla locale Stazione dei Carabinieri;

DI CONFERIRE alla presente Ordinanza adeguata pubblicità;

CHE le forze dell'Ordine e la Polizia Locale provvedano all'attuazione e al controllo del rispetto della presente ordinanza

AVVERTE

CHE ai trasgressori, salvo che il fatto non costituisca reato, saranno applicate le sanzioni di cui alla legge N. 689/1981 e al Decreto legislativo N. 267/2000

INFORMA CHE

·Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge N. 241/1990 contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria o, alternativamente, al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

· In attuazione dei principi contenuti nella legge 7.8.1990 N. 241, l'ufficio che ha curato l'istruttoria e presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Protezione civile comunale/Polizia locale e che la persona fisica responsabile del relativo procedimento, è individuato nel responsabile pro tempore del servizio Protezione civile.

Taggia, 21.03.2020

Il Vice-Sindaco

L'ASS. AL COMMERCIO CHIARA CERRI

